

STATO D'EMERGENZA

(circ. 85/2012)

A seguito del sisma che il 20 e 29 maggio 2012 ha colpito vari territori dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, il Consiglio dei Ministri ha adottato i seguenti provvedimenti:

- deliberazione del 22/05/2012, con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- deliberazione del 30/05/2012, con la quale lo stato d'emergenza è stato esteso ai territori delle province di Reggio Emilia e Rovigo e prorogato al 30 luglio 2012.

L'Inps, in attesa del ripristino delle funzionalità delle sedi e degli uffici postali danneggiati, ha adottato diverse misure organizzative provvisorie per alleviare i disagi della popolazione colpita (pagamenti in circolarità delle prestazioni presso tutti gli uffici postali, postazioni mobili - v. msg 8802 del 22/05/2012 e comunicati stampa del 28/05/2012 e 7/06/2012).

SOSPENSIONE TERMINI

(circ. 85/2012 - msg 10172 del 15/06/2012 - msg 13318 del 9/08/2012)

La L. 122 del 1/08/2012 (di conversione del D.L. 74 del 6/06/2012) ha disposto la sospensione fino al **31 dicembre 2012** :

- dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione;
- dei termini relativi ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali;
- dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- dei termini relativi a vaglia cambiali, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

Beneficiari delle suddette disposizioni sono tutti i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti o aventi sede operativa nei comuni danneggiati (v. circ. 85/2012, all. 1 e msg 14851 del 13/09/2012) o che comunque vi avevano svolto attività lavorativa, produttiva o di funzione.

Fino al 31 dicembre 2012 gli Agenti della Riscossione hanno quindi sospeso ogni azione di recupero di contributi previdenziali e assistenziali. L'Istituto a sua volta ha sospeso le emissioni di avvisi di addebito e di avvisi bonari e le attività di notifica dei verbali ispettivi e delle sanzioni amministrative.

Tali sospensioni sono state effettuate d'ufficio senza alcuna necessità di richiesta da parte dei soggetti interessati.

SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA

(circ. 85/2012 - msg 10172 del 15/06/2012 - msg 10726 del 26/06/2012 - msg 11793 del 12/07/2012 - msg 13318 del 9/08/2012)

La L. 122/2012 ha disposto inoltre la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali aventi scadenza legale di versamento nell'arco temporale **dal 20 maggio al 30 novembre 2012** .

Possono beneficiare della sospensione, se operanti alla data del 20 maggio 2012 nei comuni danneggiati (v. circ. 185/2012, all. 1 e msg 14851 del 13/09/2012), i seguenti soggetti:

- i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli del settore agricolo ed i datori di lavoro domestico; nella sospensione sono ricompresi anche i versamenti relativi ai piani di rientro nei confronti dell'Istituto, compreso il primo, purché la scadenza rientri nel suddetto arco temporale;
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i soggetti tenuti al versamento contributivo per attività lavorative iscrivibili alla Gestione Separata (liberi professionisti, committenti, ecc.).

Il beneficio della sospensione è applicabile anche ai datori di lavoro con natura giuridica privata iscritti alla Gestione ex Inpdap, mentre restano escluse dal beneficio le Amministrazioni Pubbliche, in conformità alle disposizioni della L. 290/2006 (v. circ. 106/2008).

La sospensione opera solo per le unità produttive, cantieri e/o filiali ubicate nei territori danneggiati per i lavoratori in esse impiegati e si estende:

- ai lavoratori assunti dopo il 20 maggio 2012, purché alla suddetta data fossero residenti nelle zone danneggiate;
- ai soggetti che hanno avviato l'attività nel periodo 20-29 maggio 2012.

La sospensione si estende inoltre alle quote a carico del lavoratore, tuttavia, qualora il datore di lavoro abbia operato la trattenuta della quota, è tenuto obbligatoriamente al versamento di quest'ultima nei termini di legge. Fanno eccezione i casi in cui:

- la trattenuta sia stata operata prima del 20 maggio 2012 e la scadenza di versamento ricade in un periodo successivo a tale data;
- la trattenuta sia stata effettuata nel periodo dal 20 maggio al 8 giugno 2012 (data di entrata in vigore del D.L. 74/2012).

In tali casi non è previsto, infatti, obbligo di versamento immediato e la quota trattenuta beneficia della sospensione ex D.L. 74/2012 fino al 30 novembre 2012.

In caso di cessazione dei rapporti di lavoro durante il periodo di sospensione, le contribuzioni trattenute ai lavoratori dovranno essere versate alla prima scadenza utile successiva per il versamento della contribuzione ordinaria, utilizzando i codici contributo ordinari.

I soggetti interessati devono presentare apposita domanda alla sede Inps competente: può essere presentata un'unica domanda anche qualora la stessa interessi più gestioni.

Non si dà comunque luogo al rimborso di quanto già versato.

SOGGETTI ASSISTITI DA PROFESSIONISTI RESIDENTI

(circ. 85/2012 - msg 11793 del 12/07/2012 - msg 13318 del 9/08/2012)

I soggetti non operanti nelle zone danneggiate possono comunque usufruire della proroga degli adempimenti fino al **30 novembre 2012**, qualora siano assistiti da professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o comunque operino nelle suddette zone: in particolare è richiesto che il consulente del lavoro o altro professionista di cui alla L. 12/1979 abbia eletto domicilio professionale in uno dei comuni danneggiati prima del 20 maggio 2012 e tale circostanza deve risultare dalla comunicazione di cui all'art. 2 del decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9/07/2008.

Inoltre è necessario che i soggetti interessati abbiano conferito delega espressa al consulente in data anteriore al 20 maggio 2012.

In sede di conversione del D.L. 74/2012, la L. 122 ha incluso tra i soggetti beneficiari di tali disposizioni anche le società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni danneggiati rappresentino almeno il 50% del capitale sociale.

ALTRE AGEVOLAZIONI

Sospensione adempimenti (msg 11793 del 12/07/2012): la sospensione fino al 30 novembre 2012 può riguardare anche la presentazione delle denunce Uniemens, fatta eccezione per le aziende che hanno sedi operative sia all'interno che all'esterno delle aree danneggiate. Queste ultime, infatti, devono presentare regolarmente le denunce e possono sospendere solo la contribuzione relativa ai lavoratori impiegati nelle aree danneggiate.

Obblighi tributari (msg 10172 del 15/06/2012): sono altresì sospesi i termini degli adempimenti degli obblighi tributari per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni indicati nel D.MEF 1/06/2012.

Comunicazioni telematiche di assunzione, di cui al D.I. 30/10/2007: non sono soggette a sanzioni in caso di tardivo invio (v. nota M.L.P.S. 7879 del 31/05/2012). Analogamente l'Inps non applicherà penalità agli incentivi per le assunzioni oggetto di tali comunicazioni (per ulteriori dettagli v. msg 10015 del 13/06/2012).

Visite mediche di controllo (msg 11448 del 6/07/2012): sono sospesi fino al 31 luglio 2012 gli accertamenti medico-legali d'ufficio nei confronti dei lavoratori assenti dal lavoro per malattia. Ai fini della redazione del certificato e della reperibilità, il lavoratore deve comunque fornire al medico curante ogni informazione utile, alle quali peraltro si farà riferimento nel caso in cui l'accertamento venga chiesto dal datore di lavoro. Qualora il lavoratore debba cambiare indirizzo di reperibilità deve darne comunicazione con le consuete modalità (lettera raccomandata, fax, PEC) alla struttura Inps competente: gli utenti che fanno capo all'Agenzia di Mirandola devono rivolgersi alla sede provinciale di Modena.

Fondo di Tesoreria: la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, come già chiarito con msg 23735 del 1/10/2007. Per ulteriori dettagli v. msg 11793 del 12/07/2012.

Esclusione dalla base imponibile (msg 13318 del 9/08/2012): ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente (ex art. 51 TUIR 917/1986), non sono computabili i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere concessi da:

- datori di lavoro privati nei confronti dei propri lavoratori residenti nei comuni danneggiati;
- datori di lavoro privati operanti nei comuni danneggiati nei confronti dei propri lavoratori, anche se non residenti nei suddetti comuni.

Finanziamenti per pagamenti di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori: i titolari di redditi d'impresa, che per i danni subiti alla loro attività hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione ex art. 3, D.L. 74/2012 ed ex art. 3 bis, D.L. 95/2012, possono inoltre beneficiare di finanziamenti garantiti dallo Stato per il pagamento dei tributi, contributi e premi sospesi, nonché degli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I finanziamenti possono essere richiesti anche per il versamento delle quote a carico di dipendenti, collaboratori e associati non trattenute nel periodo di sospensione e nel successivo periodo da dicembre 2012 a giugno 2013.

Il D.L. 194/2012 ha esteso il suddetto beneficio anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo ed agli esercenti attività agricole, ex art. 4 del DPR 633/1972.

Per ulteriori dettagli v. msg 20135 del 6/12/2012 - D.L. 174/2012, art. 11, c. 7 - D.L. 194/2012.

Analogo beneficio è stato successivamente previsto dalla L. 228/2012 (art. 1, commi 365 e seg. - c.d. legge di stabilità 2013) per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole diversi da quelli di cui sopra, ovvero che non hanno accesso ai contributi ex art. 3, D.L. 74/2012 ed ex art. 3 bis, D.L. 95/2012. Il beneficio è comunque concesso alle seguenti condizioni:

- aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici. Il danno si ritiene dimostrato se sussistono almeno due delle seguenti quattro condizioni:
 - diminuzione del volume d'affari;
 - riduzione di personale o utilizzo di cassa integrazione;
 - riduzione di consumi per utenze;
 - riduzione di costi variabili correlati ai volumi di produzione;
 - avere la sede operativa ovvero il domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni del cratere.

L'efficacia della suddetta misura agevolativa è comunque subordinata alla verifica della compatibilità da parte degli Organi comunitari, di cui il Ministero dell'Economia darà notizia con apposito decreto.

Per ulteriori dettagli v. msg 769 del 14/01/2013.

RECUPERO CONTRIBUTI SOSPESI

(circ. 85/2012 - msg 10172 del 15/06/2012 - msg 20135 del 6/12/2012 - msg 20489 del 12/12/2012 - msg 20522 del 12/12/2012 - msg 769 del 14/01/2013)

La L. 213 del 7/12/2012 ha disposto che il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi venga effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni e interessi, **entro il 20 dicembre 2012**.

I soggetti interessati possono comunque sempre presentare istanza di dilazione nel rispetto della normativa vigente, con aggravio quindi degli interessi di dilazione (v. istruzioni msg 20135 del 6/12/2012, 21106 del 21/12/2012 e 769 del 14/01/2013).

I msg 20135 del 6/12/2012, 20489 del 12/12/2012, 20522 del 12/12/2012 e 769 del 14/01/2013 dettano le istruzioni procedurali per il recupero dei contributi sospesi nelle singole gestioni previdenziali.

TERRITORI

(circ. 85/2012 - msg 10421 del 20/06/2012 - msg 14851 del 13/09/2012)

Regioni interessate dal sisma:

- Emilia Romagna
- Lombardia
- Veneto

per le province di:

- Bologna
- Modena
- Ferrara
- Reggio Emilia
- Mantova
- Rovigo

N.B. : i comuni interessati sono individuati dal DMEF 1/06/2012 (v. all. 1, circ. 85/2012). Dal 12/08/2012 sono inclusi anche i territori dei comuni di Ferrara e Mantova.